

**STAZIONE APPALTANTE
UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

**PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO CON CONDUCENTE DI
PERSONE CON DISABILITA’ MOTORIE
RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTARCANGELO
DI R.**

CAPITOLATO D’ONERI

INDICE	Pag.
Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 2 DURATA DELL'AFFIDAMENTO	4
Art. 3 CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO	4
Art. 4 IMPEGNI CONCERNENTI IL PARCO MEZZI	4
Art. 5 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	5
Art. 6 ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RIGUARDO AL PERSONALE	6
Art. 7 GARANZIE E OBBLIGHI ASSICURATIVI	8
Art. 8 PENALI	8
Arti. 9 DUVRI	9
Art. 10 SUBAPPALTO	9
Art. 11 SPESE CONTRATTUALI	9
Art. 12 FORO COMPETENTE	9
Art. 13 OBBLIGHI DEL FORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	9

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio oggetto del presente capitolato consiste in:

1. trasporto giornaliero, dal lunedì al sabato, e accompagnamento delle persone disabili, fornendo loro un collegamento tra le rispettive abitazioni e le strutture socio-sanitarie ed assistenziali a carattere diurno, le scuole materne, elementari, medie e superiori nonché le altre eventuali strutture/centri per i quali si rendesse necessario svolgere il trasporto, secondo il programma d'esercizio (consultare, a titolo non esaustivo, la scheda tecnica del programma di esercizio allegata al presente capitolato).
Il servizio dovrà essere garantito, fatte salve le sospensioni sotto riportate, nelle seguenti fasce orarie:
ore 7:00-13:15 e 14:45-18:15 nelle giornate dal lunedì al venerdì;
ore 7:00-13:15 nella giornata di sabato;
2. trasporto di anziani con ridotte capacità motorie residenti a Santarcangelo di Romagna verso varie destinazioni di interesse, quali il cimitero (via Della Rocca) o il Centro Commerciale la Fornace (sito in via Andrea Costa) o il mercato settimanale (p.zza Ganganelli), con cadenza bisettimanale (nelle giornate del martedì e venerdì). Il servizio viene effettuato in subordine al giro mattutino di trasporto verso le scuole e i centri educativi (punto 1);
3. trasporto biancheria tra il nido comunale "La Mongolfiera" sita in via G. Rossa e il nido comunale "Rosaspina" sito in via Dalla Chiesa per n. 3 giorni a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì). Il servizio viene effettuato in subordine al giro mattutino di trasporto verso le scuole e i centri educativi (punto 1);
4. trasporto giornaliero, dal lunedì al sabato per due settimane, di anziani dalla propria residenza verso località marittima, tradizionalmente identificata con Torre Pedrera (Rn), e ritorno, nell'ambito dell'iniziativa "Anziani al mare" organizzata dai Servizi Sociali dell'Unione generalmente nel mese di giugno. Il servizio di cui al presente punto si rende necessario per un numero di utenti inferiore a 15;
5. trasporto pomeridiano giornaliero verso spiaggia privata dell'ospedale Sol et Salus sita a Torre Pedrera (Rn), nel mese di luglio, di persone diversamente abili indicate dall'associazione di volontariato Beato Simone onlus, con relativi accompagnatori;
6. trasporto di utenti diversamente abili nell'ambito di iniziative e progetti scolastici verso sedi di laboratori o sedi di progetto, per i quali venga chiesta la collaborazione della stazione appaltante al trasporto: a titolo di esempio, sono stati effettuati trasporti a prove di spettacoli teatrali o progetti specifici per disabili.

Per lo svolgimento dei servizi previsti ai punti 1 e 6, nonché in altri servizi esplicitamente richiesti dall'Ufficio Unico Servizi Sociali della Stazione Appaltante, è richiesta l'assistenza sul mezzo di n. 1 accompagnatore.

A titolo puramente indicativo, il chilometraggio totale annuo è di circa km 30.000.

L'appaltatore si rende disponibile ad accettare, senza nulla pretendere in aggiunta, eventuali variazioni nel numero di utenti trasportati, qualora nel corso dell'appalto incorrano esigenze ulteriori della stazione appaltante, nel limite del 15% dei chilometri percorsi.

Il servizio deve essere garantito continuativamente nel corso dell'anno, ad esclusione di cinque settimane (orientativamente ad agosto e nel periodo delle festività natalizie), oltre alle festività da calendario.

Art. 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L'appalto di cui al presente capitolato ha durata di **due anni**, decorrenti presumibilmente da febbraio 2020, con eventuale rinnovo per un'ulteriore annualità su richiesta della stazione appaltante e possibilità di proroga tecnica, nelle more di affidamento del nuovo servizio, per la durata di mesi 4 (quattro).

La stazione appaltante si riserva di non procedere al rinnovo del servizio qualora vi siano gravi e reiterati inadempimenti che comportino l'applicazione delle penali di cui all'art. 8.

Le condizioni di cui al comma precedente saranno verificate entro 60 giorni dalla scadenza.

Alla scadenza dell'affidamento o in caso di risoluzione anticipata anche a seguito di revoca, l'aggiudicatario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo affidatario, comunque non oltre 6 (sei) mesi dalla fine dell'affidamento.

In caso di rinnovo dell'affidamento, all'aggiudicatario andrà riconosciuta la rivalutazione calcolata e rilevata sulla base dell'indice relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall'ISTAT.

Art. 3 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo a carico della stazione appaltante è determinato sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. individuata in sede di gara. Per quanto concerne la procedura e i criteri di aggiudicazione, occorre fare riferimento al disciplinare di gara.

La stazione appaltante provvederà al pagamento a 30 giorni fine mese data fattura del corrispettivo fatturato dall'appaltatore. Il compenso verrà fatturato bimestralmente.

Si specifica che né la variazione degli orari e delle giornate di effettuazione, né la modifica della quantità dei chilometri percorsi comportano la revisione dell'importo contrattuale se non prevedono l'utilizzo di un mezzo aggiuntivo.

In caso di richiesta di servizi aggiuntivi non ricompresi dall'art. 1, anche da svolgersi in comuni limitrofi al comune di Santarcangelo di Romagna nell'ambito della fascia oraria dichiarata al punto 1 dell'art.1, l'appaltatore è tenuto a soddisfare la richiesta ad un costo orario pari a € 36,80 iva esclusa.

Art. 4 – IMPEGNI CONCERNENTI IL PARCO MEZZI

Per il servizio, così come dettagliato all'art. 1, l'appaltatore dovrà adibire idonei automezzi aventi caratteristiche compatibili con quelle degli itinerari percorsi e con le esigenze del servizio, in perfetto stato di efficienza muniti di carta di circolazione, dei quali dovrà essere dimostrata l'avvenuta effettuazione della revisione presso i competenti organi.

In particolare dovranno essere utilizzati mezzi di capienza sufficiente a soddisfare il numero di passeggeri previsti e comunque non inferiore a 16 posti (compreso autista), di cui almeno n. 3 posti attrezzati per soggetti disabili in carrozzina.

Gli automezzi adibiti al servizio dovranno essere agevolmente identificati. A tal fine durante l'espletamento del servizio, dovranno esporre un cartello indicatore di adeguate dimensioni con indicato il tipo di servizio in corso di svolgimento.

L'appaltatore è tenuto altresì a mantenere i mezzi decorosi e puliti sia all'interno che all'esterno e in regola con le normative riguardanti la circolazione e il trasporto di soggetti portatori di handicap, impegnandosi a

rispettare il “Piano di manutenzione, pulizia e sostituzione dei mezzi” presentato in sede di gara dall’aggiudicatario.

Per l’effettuazione del servizio, l’Appaltatore dovrà disporre di almeno n. 1 (uno) mezzo sostitutivo che sia in grado di soddisfare le esigenze del servizio.

Art. 5 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

L’appaltatore dovrà elaborare un programma d’esercizio descrittivo degli itinerari svolti dal mezzo, sulla base della scheda tecnica fornita dalla stazione appaltante (v. Allegato A1), in modo tale che vengano soddisfatte tutte le richieste, con particolare attenzione alla minimizzazione dei tempi di permanenza sul mezzo degli utenti, al rispetto degli orari di arrivo ai punti di destinazione e alla puntualità nelle ripartenze, dando comunicazione all’Ufficio Unico Servizi Sociali che provvederà all’approvazione del piano.

Gli operatori del servizio, salvo causa di forza maggiore, faranno salire sul mezzo esclusivamente gli utenti indicati nel programma di cui sopra, nei punti di raccolta e negli orari stabiliti di cui le famiglie sono portate a conoscenza dal competente Ufficio Unico Servizi Sociali.

Qualsiasi modifica al luogo di fermata, al percorso, al luogo di destinazione deve essere preventivamente concordata tra l’Ufficio Unico Servizi Sociali e l’appaltatore e deve essere comunque finalizzata a soddisfare le esigenze dei fruitori del servizio e delle famiglie stesse.

L’appaltatore si obbliga a fornire alla stazione appaltante il nominativo di un proprio incaricato che sarà il referente per le comunicazioni e la gestione degli aspetti tecnici, commerciali e amministrativi legati all’affidamento nonché per ogni comunicazione di carattere tecnico, operativo e gestionale relativa allo svolgimento del servizio e alla sua programmazione.

Il referente dovrà garantire la reperibilità anche per vie brevi in tutti i giorni dell’effettuazione del servizio. L’appaltatore si obbliga a comunicare formalmente e senza ritardo la sostituzione, anche temporanea, del referente.

Dovrà altresì prevedere un operatore (che può essere anche il referente stesso) con i compiti di gestione delle richieste/reclami degli utenti trasportati e di gestione delle emergenze, disponibile telefonicamente almeno nella fascia oraria 8:00-13:30. Tale operatore dovrà garantire un collegamento costante con il mezzo in servizio, in modo da gestire tempestivamente le emergenze che dovessero verificarsi.

L’appaltatore deve produrre e inviare alla stazione appaltante:

- una comunicazione sulle difformità del servizio entro le ore 10:00 del giorno successivo, nel caso si verifichino irregolarità rispetto al servizio programmato;
- un report **semestrale** riepilogativo dei servizi effettivamente svolti, che contenga l’anagrafica degli utenti trasportati e con evidenza dei servizi disdetti dagli utenti, oltre al motivo se noto, entro il decimo giorno del mese successivo.

L’appaltatore si impegna altresì a recepire tutte le variazioni al servizio comunicate dalla stazione appaltante a partire dal giorno successivo alla comunicazione di modifica effettuata tramite e-mail o pec.

Nel caso d’inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi stabiliti dal presente capitolato di servizio, la stazione appaltante inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un congruo termine.

L'appaltatore ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste dalla stazione appaltante e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della contestazione.

Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore e le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento, la stazione appaltante applica la penale rapportandone l'importo alla gravità dell'inadempimento.

In tutti i casi in cui l'appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell'inadempimento, la stazione appaltante può disporre che l'esecuzione delle prestazioni cui l'inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all'appaltatore i relativi costi sostenuti.

La mancata esecuzione del servizio, se ingiustificata e reiterata, costituisce causa di risoluzione del capitolato.

Art. 6 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RIGUARDO AL PERSONALE

Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo e professionalmente qualificato.

All'inizio del rapporto contrattuale l'appaltatore comunica alla stazione appaltante i nominativi del personale che intende utilizzare, specificandone tutte le informazioni possibili a definirne la posizione e professionalità di ognuno e fornendo alla stazione appaltante i relativi curricula professionali.

L'appaltatore predispone, attua e gestisce gli inserimenti lavorativi in ottemperanza al progetto di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 della L. 381/1991 eventualmente presentato nell'ambito del progetto di organizzazione del servizio di cui al disciplinare di gara.

Tali inserimenti hanno inizio entro 2 (due) mesi decorrenti dall'avvio del servizio e ciascuno di essi ha una durata almeno pari alla durata del servizio stesso.

L'appaltatore nomina un soggetto, responsabile degli inserimenti lavorativi, che si occupa di predisporre i progetti personalizzati di inserimento lavorativo e coordinarne le attività all'interno della cooperativa.

Tale soggetto è referente nei confronti della stazione appaltante in relazione all'attuazione e alle verifiche periodiche dei progetti.

Spetta alla stazione appaltante la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio. In tal caso l'appaltatore provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere.

Riguardo al personale utilizzato, l'appaltatore si obbliga a conformare l'attività dei propri operatori a tutte le normative nazionali e regionali per il settore ed a dotare il proprio personale di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste nonché di un cartellino identificativo della propria identità da apporre visibilmente sugli indumenti.

L'appaltatore dovrà osservare tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro stabilite dalle vigenti leggi e decreti nonché dal contratto collettivo di lavoro nonché adottare nell'esecuzione dei servizi tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, degli utenti e di chiunque altro e per non produrre danni a beni pubblici o privati.

Le prestazioni da effettuarsi in ordine al presente contratto non potranno in alcun caso costituire rapporto di impiego né in pubblico né in privato a carattere precario e/o a tempo determinato per essere il presente contratto atto di appalto.

Gli operatori della ditta appaltatrice dovranno astenersi dal divulgare o rivelare a terzi notizie riservate inerenti alle persone, utenti del servizio, delle quali siano venuti a conoscenza in occasione del proprio servizio.

In particolare si richiama la normativa in merito alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dati personali, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di recepimento del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR (UE) 2016/679.

Il servizio dell'autista o dell'accompagnatore, ove previsto che vi sia, comprende l'ausilio agli utenti nella salita e nella discesa dal mezzo, l'allacciamento delle cinture di sicurezza, il posizionamento e l'ancoraggio delle carrozzine. La gestione delle operazioni di salita e discesa dovranno essere svolte conformemente alle modalità dettagliate nell'offerta dall'aggiudicatario.

Il personale con funzioni di assistenza agli utenti trasportati dovrà essere in possesso almeno della licenza media, opportunamente formato, e dovrà svolgere attività di vigilanza e assistenza durante il tragitto, la salita e la discesa dal mezzo, dovrà collaborare all'allacciamento delle cinture di sicurezza, al posizionamento e all'ancoraggio delle carrozzine, e accompagnare l'utente all'ingresso della struttura di destinazione (relativamente ai punti 1 e 6 dell'art. 1 del presente capitolato nonché in altri servizi esplicitamente richiesti dall'Ufficio Unico Servizi Sociali).

In relazione alle legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", il gestore si impegna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 3 ultimo periodo del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nel la servizio, le norme di comportamento del citato Codice, per quanto compatibili, nonché del "Codice disciplinare" del personale dipendente dell'Unione di Comuni Valmarecchia, approvato con il CCNL Funzioni Locali e pubblicato sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito www.vallemarecchia.it, per quanto compatibili, che l'incaricato dichiara di conoscere ed accettare senza eccezione alcuna per averne preso visione, fermo restando che l'accertata violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa di risoluzione di diritto del rapporto.

In relazione all'inesistenza della situazione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", il gestore si impegna a non concludere contratti o conferire incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (ex dipendenti pubblici cessati dal rapporto di pubblico impiego che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni a cui sono equiparati anche i titolari di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato od autonomo) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;

Il gestore si impegna al rispetto tassativo di tutte le norme pattizie di cui ai protocolli di legalità consultabili sul sito: www.prefettura.it/rimini, che faranno parte integrante e sostanziale del contratto, e di impegnarsi in caso di aggiudicazione ai rispettarle e farle rispettare, accettandone incondizionatamente il contenuto e gli effetti, consapevole che la loro violazione costituisce causa di risoluzione immediata ed automatica del contratto.

Art. 7 – GARANZIE E OBBLIGHI ASSICURATIVI

A garanzia delle obbligazioni come sopra assunte ed ai sensi dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore è tenuto a costituire la cauzione definitiva per l'importo pari al 10% dell'importo del contratto.

Detta garanzia resterà vincolata a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia e, comunque, la cauzione non verrà svincolata fino a che il servizio non sarà stato ultimato e non verrà esaurito ogni conto e pendenza relativi a questo appalto.

A ulteriore garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, il gestore si impegna a stipulare con primaria compagnia assicurativa, producendone debitamente copia, apposita polizza assicurativa volta a coprire tutti i rischi e le responsabilità derivanti dal servizio svolto, con riferimento sia ai danni ai propri dipendenti, nonché alle persone e alle cose trasportate, sia ai danni ai terzi e alle cose comunque verificatisi nel corso e/o per effetto dello svolgimento del servizio. Detta polizza assicurativa deve prevedere un massimale di € 1.000.000,00 (un milione/00).

Il gestore si obbliga inoltre a munire i veicoli utilizzati di coperture assicurative per RCA che siano conformi ai massimali richiesti dalla legge

Art. 8 – PENALI

Qualora la stazione appaltante accerti, da parte del soggetto appaltatore, il verificarsi di inadempimenti, ritardi, inesattezze o violazioni rispetto a quanto stabilito, saranno applicate le seguenti penali:

- a) per ogni servizio non effettuato, non dovuto a causa di forza maggiore: € 500,00 per giorno;
- b) avvio orario del servizio con un ritardo di oltre 15 minuti rispetto agli orari stabiliti: € 100,00;
- c) mancata raccolta di utenti al proprio domicilio: € 200,00 per evento;
- d) mancata presenza dell'accompagnatore, ove previsto: € 500,00 per ogni giorno o frazione di giorno di assenza;
- e) omissione del cartello indicatore del servizio sul mezzo: € 50,00;
- f) accertata presenza in servizio di personale il cui nominativo non sia stato preventivamente indicato alla stazione appaltante: € 250,00 per evento;
- g) mancato svolgimento del servizio dovuto a sciopero non segnalato alla stazione appaltante entro 36 ore precedenti allo svolgimento del servizio: € 500,00 per giorno;
- h) mancato invio della comunicazione sulle difformità del servizio: € 50,00 per ogni report non inviato entro le ore 10:00 del giorno successivo;
- i) comportamento inadeguato del personale (es. mancata collaborazione con il personale della stazione appaltante durante il controllo dell'effettuazione del servizio, scorrettezze nei confronti dell'utenza, etc.): € 100,00;

j) inadeguate condizioni di pulizia del mezzo interno ed esterno: € 75,00 per ogni rilevazione non a standard nel momento della partenza del mezzo dal primo punto di raccolta.

Il recupero delle penalità verrà effettuato mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese sul quale verrà assunto il provvedimento.

Articolo 9 - DUVRI

Non sussistono rischi interferenti e non è necessaria la predisposizione del DUVRI, i cui costi sono pari a zero.

Art. 10 – SUBAPPALTO

Sono vietati il subappalto e la cessione anche parziale del servizio, senza la preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.

Art. 11 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86 su richiesta e a spese della parte interessata. Tutte le spese contrattuali saranno a carico dell'appaltatore.

Art. 12 – FORO COMPETENTE

Per ogni effetto del presente capitolato, l'appaltatore elegge domicilio presso la propria sede.

Il foro competente è quello di Rimini.

Art. 13 - OBBLIGHI DEL FORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore, in persona del legale rappresentante, assume con la sottoscrizione del contratto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, pena la nullità assoluta del contratto medesimo. A tal fine comunica all'Amministrazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della citata legge, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. L'appaltatore si obbliga a comunicare altresì ogni variazione dovesse verificarsi in merito al conto corrente dedicato e/o ai soggetti delegati ad operare su di esso.

Nel caso in cui le transazioni relative al contratto non siano eseguite avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.a., il contratto si intenderà risolto ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 9-bis L. 136/2010.

L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente.

L'appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità

finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Agenzia, della Amministrazione Contraente della Prefettura territorialmente competente.

Con riferimento ai subcontratti, l'appaltatore si obbliga a trasmettere all'Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**
Dott.ssa Antonella Muccioli
(Documento firmato digitalmente)

ALLEGATI:

- Programma d'esercizio A-1
- Programma d'esercizio A-2

Programma d'esercizio - anno 2019

Servizio trasporto di persone disabili

Ora	N° fermata	Località	Indirizzo
ore 7.00	1	Santarcangelo	via Prov.le Uso
	2	Santarcangelo	via Prati Balze (Montalbano)
	3	Santarcangelo	via Emilia
	4	Santarcangelo	via Santarcangelo Bellaria
	5	Santarcangelo	via Covignano
	6	Santarcangelo	via San Vito
	7	Santarcangelo	via Daniele Felici
	8	Santarcangelo	via dei Popoli
	9	Poggio Berni	via Santarcangiolo
	10	Santarcangelo	via Sancisi
	11	Santarcangelo	via Marini
	12	Santarcangelo	via Scaletto
	13	Santarcangelo	Centro diurno Arcobaleno, via Del Lavoro 7
	14	Santarcangelo	Centro diurno Germoglio, via Del Lavoro 5
	15	Santarcangelo	Centro diurno l'Aquilone, via Vecchia Emilia
	16	Santarcangelo	via Cabina
	17	Santarcangelo	Centro diurno Akkanto, via Del Tiglio 24

1° Rientro

Ora	N° fermata	Località	Indirizzo
ore 12.00	1	Santarcangelo	Centro diurno Arcobaleno, via Del Lavoro 7
	2	Santarcangelo	via Dei Popoli

2° Rientro

Ora	N° fermata	Località	Indirizzo
ore 14.45	1	Santarcangelo	Centro diurno Germoglio, via Del Lavoro 5
	2	Santarcangelo	Centro diurno l'Aquilone, via Vecchia Emilia
	3	Santarcangelo	Centro diurno Akkanto, via Del Tiglio 24
	4	Santarcangelo	via Daniele Felici
	5	Poggio Berni	via Santarcangiolo
	6	Santarcangelo	via Santarcangiolo
	7	Santarcangelo	via Sancisi
	8	Santarcangelo	scuola materna Flora, via Patrignani
	9	Santarcangelo	Centro diurno Arcobaleno, via Del Lavoro 7
	10	Santarcangelo	Centro diurno Germoglio, via Del Lavoro 5
	11	Santarcangelo	Centro diurno Akkanto, via Del Tiglio 24

	12	Santarcangelo	via Scaletto
	13	Santarcangelo	via Marini
	14	Santarcangelo	via Cabina
	15	Santarcangelo	via San Vito
	16	Santarcangelo	via Covignano
	17	Santarcangelo	via Emilia Vecchia
	18	Santarcangelo	Via Santarcangelo Bellaria
	19	Santarcangelo	via Emilia
	20	Santarcangelo	via Campetti
	21	Santarcangelo	via Provinciale Uso
	22	Santarcangelo	via Prati Balze

Programma d'esercizio - anno 2019

Servizio trasporto EXTRA

Lunedì, mercoledì e venerdì - dal 01 settembre al 30 giugno

Ora	N° fermata	Località	Indirizzo
10.15	1	Santarcangelo	Nido La Mongolfiera - via Guido Rossa
	2	Santarcangelo	Nido Rosaspina - via Carlo Alberto Dalla Chiesa
10.30	3	Santarcangelo	Nido La Mongolfiera - via Guido Rossa

Martedì – tutto l'anno

Ora	N° fermata	Località	Indirizzo
9.50	1	Santarcangelo	Rocca Malatestiana
	2	Santarcangelo	Centro Commerciale La Fornace, via Costa
11.10	3	Santarcangelo	Rocca Malatestiana

Venerdì – tutto l'anno

10.35	1	Santarcangelo	p.zza Ganganelli
10.50	2	Santarcangelo	Rocca Malatestiana

Dal 01 al 31 luglio (dal lunedì al venerdì)

13.45			trasporto disabili al mare (dalle abitazioni di Santarcangelo a spiaggia privata Sol et Salus Torre Pedrera)
			<i>la pausa è occupata dal servizio per i Centri diurni</i>
19.00			ritorno

Due settimane in giugno (dal lunedì al sabato)

6.25			trasporto anziani al mare dalle abitazioni di Santarcangelo a Torre Pedrera
			<i>la pausa è occupata dal servizio per i Centri diurni</i>
12.00			ritorno